

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di turno feriale, dott. Stefano Celentano

- letta la ordinanza n. 18044/2023 della Suprema Corte, che ha sostenuto che la sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742/69 (artt. 1 e 3) non si applichi alle cause in materia di mantenimento del coniuge e dei minori;

- dato atto che a seguito della pubblicazione del predetto provvedimento, sono pervenute numerose istanze di chiarimento da parte dei difensori costituiti in diverse procedure pendenti dinanzi alla Prima Sezione Civile, circa la applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini per il deposito di memorie e per il compimento di attività difensive;

- rilevato che il provvedimento indicato muove il proprio ragionamento da una interpretazione estensiva della nozione di “*cause civili relative ad alimenti*” contenuta nella previsione di cui all’art. 92, R.D. n. 12/41, richiamato dal disposto di cui all’art. 3 della L. n. 742/69, ritenendo che la predetta locuzione vada intesa nel senso fatto proprio dall’articolo 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), in ragione del quale per “*obbligazioni alimentari*” si intendono tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento”; tale interpretazione, a dire della Suprema Corte, sarebbe inoltre favorita dalla previsione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a, D.L. n. 18/20, poi convertito nella L. n. 27/20 e successive proroghe, contenente misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19, che escludeva dalla sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile le cause in materia di “*diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di Pag. 2 di 4 famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali*”;

- ritenuto di non poter condividere il principio di diritto indicato, poiché si basa su di una norma di carattere eccezionale, di natura temporanea e allo stato priva di efficacia, che, proprio in quanto tale, non può essere utilizzata nemmeno come criterio di interpretazione autentica;

- rilevato che la predetta pronuncia si pone altresì in contrasto con il granitico e difforme indirizzo della stessa giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché non rientranti nella materia degli "alimenti" richiamata dall'art. 92 del R.D. n. 12/41, che va intesa unicamente nel senso fatto proprio dal disposto di cui all'art. 433, c.c.; ed infatti, tanto l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, quanto quello divorzile, hanno finalità diametralmente differenti rispetto all'assegno alimentare, che invece è teso a soddisfare le più elementari esigenze di vita del beneficiario (v., *ex multis*, Cass. sent. n. 8567/99 e n. 8417/20 per il mantenimento del figlio minore; Cass. sent. n. 2731/97 e n. 2731/97 per i giudizi di divorzio; Cass. sent. n. 18216/20 per i giudizi di separazione). A ciò si aggiunga che, in epoca emergenziale, la Suprema Corte ha financo escluso l'applicabilità del disposto di cui all'art. 83, comma 3, lett. a, D.L. n. 18/20 (nella sua versione originaria) alle cause relative all'assegno divorzile, in quanto non possono essere equiparate alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni (v. Cass. ord. n. 5393/23 e Cass. ord. n. 6693/23)

- evidenziata altresì la elencazione tassativa di cui all'art. 3, L. n. 742/69, contenete le specifiche ipotesi in cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, cosicché tale deroga deve essere interpretata restrittivamente, non potendo essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate (v. Cass. sent. n. 18015/2019).

P.Q.M.

dà atto che i termini per il deposito delle memorie e per lo svolgimento delle attività difensive nelle cause in materia di mantenimento del coniuge e dei minori sono soggetti alla ordinaria sospensione feriale.

Il contenuto della predetta nota è condiviso dal Presidente di Sezione e dai magistrati tutti.

Napoli, 28/07/2023

Il Giudice

Dott. Stefano Celentano
